

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 138 del 17 luglio 2012

Divieto temporaneo di caccia in località di notevole interesse turistico (art. 17, comma 1, L.R. 50/93). Stagioni venatorie 2012-2013 e 2013-2014.

[Caccia e pesca]

Il Presidente

Vista la deliberazione n. 1130 del 12.06.2012 con la quale la Giunta Regionale ha definito il calendario per l'esercizio venatorio nella Regione Veneto per la stagione 2012-2013;

Visto il primo comma dell'art. 17 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, il quale prevede che la caccia possa essere temporaneamente vietata in località di notevole interesse turistico a tutela dell'integrità e della quiete della zona;

Visto che le suddette condizioni sono riscontrabili nelle sotto elencate località:

- isole del Lido e di Pellestrina fino al faro di Caroman ;
- dalla foce del Tagliamento fino a porto Baseleghe;
- dal porto di Falconera a Punta Sabbioni;
- dal porto di Chioggia fino a porto Caleri;
- dal porto Caleri alla Guardia di Finanza di Caleri, quindi, risalendo verso nord lungo gli argini orientali di valle Passerella, sino a Cason Bocca Vecchia e proseguendo sino a località Fossone e da qui alla foce dell'Adige;
- litorali delimitati a nord dalla foce del Po di levante, a sud-ovest dalle acque de "La Vallona", a sud dalla foce del Po di Maistra;
- spiaggia di Boccasette, scanno del Palo, scanno del Gallo sulla foce del Po di Maistra, scanno Boa sulla foce del Po di Pila, spiaggia Barricata, spiaggia Bonelli, spiaggia Bastimento di fronte al Po di Tolle, "Marina 70" sulla Sacca degli Scardovari fino a 150 metri dalla sua perimetrazione, spiaggia del Bacucco tra il Po di Goro e il Po di Gnocca;
- lago di Garda e fascia di territorio che, per una profondità di 500 metri, affianca verso terra la strada "Gardesana orientale", dal confine con la provincia di Brescia al confine con la provincia di Trento;

Considerata la necessità, nelle succitate località, di rinviare l'inizio dell'attività di caccia al mese di ottobre, come già avvenuto nelle trascorse stagioni venatorie;

Considerata l'opportunità di adottare un Decreto Presidenziale avente validità biennale;

Su conforme proposta della Unità di Progetto Caccia e Pesca, che ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. Fino all'ultimo giorno del mese di settembre è vietata, nel corso delle stagioni venatorie 2012-2013 e 2013- 2014, ogni forma di caccia nelle seguenti località di notevole interesse turistico:

a) per una profondità di m. 1.000 dal battente dell'onda verso terra e altrettanta distanza verso il mare:

- sull'intero territorio delle isole del Lido e di Pellestrina fino al faro Caroman;
- dalla foce del Tagliamento fino a porto Baseleghe;
- da porto Falconera a Punta Sabbioni;

- dal porto di Chioggia fino a porto Caleri;

- dal porto Caleri alla Guardia di Finanza di Caleri, quindi, risalendo verso nord lungo gli argini orientali di Valle Passerella, sino a Cason Bocca Vecchia e, proseguendo, sino a località Fossone e da qui alla foce dell'Adige;

b) per una profondità di m. 200 dal battente dell'onda verso terra e altrettanta distanza verso il mare:

- litorali delimitati a nord dalla foce del Po di Levante, a sud-ovest dalle acque de "La Vallona", a Sud dalla foce del Po di Maistra;

- spiaggia di Boccasette, scanno del Palo, scanno del Gallo sulla foce del Po di Maistra, scanno Boa sulla foce del Po di Pila, spiaggia Barricata, spiaggia Bonelli, spiaggia Bastimento di fronte al Po di Tolle, "Marina 70" sulla Sacca degli Scardovari fino a 150 metri dalla sua perimetrazione, spiaggia del Bacucco tra il Po di Goro e il Po di Gnocca;

c) sul lago di Garda e nella fascia di territorio che, per una profondità di 500 metri, affianca verso terra la strada "Gardesana orientale", dal confine con la provincia di Brescia al confine con la provincia di Trento.

6. è fatto salvo quanto previsto dal vigente calendario venatorio non in contrasto con il presente decreto;

7. di trasmettere il presente Decreto alle Amministrazioni provinciali per gli adempimenti di competenza;

8. di incaricare l'U.P. Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;

9. di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale regionale.

Luca Zaia